



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Convenzione tra la Corte di Appello di Palermo e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "G. Scaduto" dell'Università degli Studi di Palermo, ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (Delibera Senato Accademico n° 10 del 29.10.2013).

TRA

Corte di Appello di Palermo, partita IVA 80049240825, in persona del Presidente Dott. Vincenzo Oliveri, nato a Villabate (Palermo) il giorno 8 dicembre 1939, domiciliato per la carica nella Corte di Appello di Palermo, Piazza V.E. Orlando, 90138 Palermo, tel. 091 7423909, e-mail ca.palermo@giustizia.it

E

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Palermo, in persona del Direttore Prof.ssa Rosalba Alessi, nata a Palermo il 18 novembre 1949, domiciliato per la carica nella sede legale dell'Università degli Studi di Palermo in via Maqueda 175, 90133 Palermo, tel. 091 6100854, e-mail sspleg@unipa.it

Premesso che

- l'art. 37 comma 4 e comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 111/2011, prevede, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, tra l'altro con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 e successive modificazioni, per attuare, su richiesta del dottore iscritto alla Scuola e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, lo svolgimento del primo anno del corso di specializzazione delle professioni legali nei medesimi uffici giudiziari;

- coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, ed ad essi si applica l'art. 15 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

- lo svolgimento delle attività formative di cui sopra sostituisce ogni altra attività del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali;

- é comune intenzione delle parti contraenti consentire ai più meritevoli lo svolgimento del primo anno di corso di specializzazione per le professioni legali negli uffici giudiziari civili della Corte di Appello di Palermo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

La Corte di Appello di Palermo (da ora in poi la Corte) si impegna con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Palermo (da ora in poi la Scuola) a consentire, senza oneri a carico della finanza pubblica, ai più meritevoli tra il dottori iscritti alla scuola, lo svolgimento del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali nei propri uffici del settore civile.

Articolo 2

Saranno ammessi al tirocinio i dottori più meritevoli che ne faranno richiesta, in numero massimo di 10, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario.

Al fine di cui sopra sarà redatta una graduatoria degli aspiranti che terrà conto del voto di laurea, del piano di studi universitari, dell'attitudine alla ricerca giuridica desumibile da specifici elementi di valutazione, della materia e dell'oggetto della tesi di laurea, nonché della posizione in graduatoria nell'esame di ammissione alla Scuola.

La formulazione della graduatoria sarà curata dal Presidente della Corte o da uno o più magistrati del medesimo Ufficio da lui delegati.

Articolo 3

I dottori ammessi alla formazione saranno affidati a uno o più magistrati dell'Ufficio, individuati, previo interpello, dal Presidente della Corte o da un magistrato da lui delegato, in base all'attitudine formativa manifestata e comprovata da specifici elementi di valutazione, nonché tenendo conto del carico di lavoro e delle esigenze organizzative dell'Ufficio.

Ciascun magistrato affidatario non potrà avere più di due tirocinanti contemporaneamente.

I tirocinanti che svolgano la pratica forense non potranno essere affidati a Magistrati dinanzi ai quali i componenti dello studio legale cui appartiene il tirocinante esercitano stabilmente la professione. A tale fine il tirocinante dovrà redigere apposita dichiarazione indicando lo studio nel quale eventualmente svolge la pratica legale e specificando se e dinanzi a quali sezioni della Corte di Appello di Palermo i componenti dello studio medesimo predetto svolgano attività professionale.

I tirocinanti assisteranno e coadiuveranno i magistrati affidatari nel compimento della loro ordinaria attività, anche con compiti di studio; a titolo esemplificativo tali attività interesseranno la preparazione dell'udienza, l'udienza e gli adempimenti successivi alla stessa, nonché la collaborazione per la redazione dei provvedimenti del giudice, lo studio e l'approfondimento delle questioni oggetto delle controversie.

E' vietato l'affidamento ai tirocinanti di compiti non aventi valenza formativa, come attività di cancelleria.

Ai tirocinanti si applica l'articolo 15 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

I tirocinanti assicureranno la presenza negli uffici giudiziari con le modalità stabilite dal magistrato affidatario e saranno tenuti allo svolgimento dei compiti a ciascuno di loro assegnati dal predetto.

L'attività negli uffici giudiziari è svolta in regime di esclusività. Tuttavia, ferma restando tale connotazione, ai fini di un più proficuo svolgimento dell'attività, i dottori selezionati, nei quindici antecedenti l'inizio della formazione negli uffici giudiziari, seguiranno nella Scuola, sotto la responsabilità ed il coordinamento del Direttore della stessa, una preliminare attività formativa teorica, propedeutica al programma di formazione che a tal fine sarà comunicato, immediatamente dopo la selezione, alla Scuola medesima.

L'Università degli Studi di Palermo designa come tutor dei tirocinanti la dott.ssa Avv. Maria Miceli.

Articolo 4

Lo svolgimento dell'attività formativa negli uffici giudiziari sostituisce ogni altra attività del primo anno del corso di specializzazione.

Il dottore ammesso alla formazione, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, potrà recedere motivatamente dall'attività formativa negli uffici giudiziari, riprendendo l'attività nella Scuola.

In caso di recesso ingiustificato, di assenza ingiustificata nel tirocinio per un periodo superiore a quindici giorni, di violazione degli obblighi di segretezza e di riservatezza, il tirocinante non potrà proseguire la propria attività, decadrà automaticamente dal beneficio della sostituzione delle attività del primo anno del corso di specializzazione delle professioni legali e non sarà ammesso al secondo anno della Scuola.

Allo stesso modo si provvederà in caso di relazione negativa di cui al successivo articolo 5.

La Corte si riserva la facoltà di interrompere il tirocinio nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario tra magistrato affidatario e tirocinante a seguito del mancato rispetto degli obblighi

assunti da quest'ultimo, ovvero a causa della sua verificata inidoneità, o ancora per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario o per l'emersione, in fase di attuazione della convenzione, di un pregiudizio per l'indipendenza e l'imparzialità degli uffici o della lesione della credibilità della funzione giudiziaria e dell'immagine e del prestigio dell'ordine giudiziario.

Articolo 5

Al termine del periodo di formazione il Presidente della Corte, sulla base della relazione predisposta da ciascuno dei magistrati affidatari, redigerà una relazione sull'attività svolta dal tirocinante, che verrà trasmessa al Consiglio giudiziario per il parere e, quindi, inviata, alla Scuola per le conseguenti deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo ai fini dell'ammissione del corsista al 2° anno.

Articolo 6

Ai tirocinanti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica Amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo impiego o rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

La Corte si riserva di verificare la possibilità di richiedere a terzi, privilegiando persone giuridiche e enti pubblici, la fornitura a titolo gratuito di personal computer portatili da assegnare in via definitiva ai tirocinanti all'esito positivo della formazione, o anche l'assegnazione di borse di studio per i più meritevoli.

La Scuola assicurerà i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente o infortunio durante lo svolgimento della formazione la Corte segnalerà l'evento, nei tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo ed alla Scuola.

In particolare, in caso di infortunio occorso al tirocinante, considerato che la copertura antinfortunistica dei soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento promossi dalle Università statali per le finalità previste dall'art. 1 del decreto 142/1998 è assicurata mediante una speciale forma di "gestione del conto" dello Stato, la Corte è tenuta a denunciare l'infortunio all'autorità di P.s. del luogo dove si è dedicato l'infortunio medesimo ed alla sede dell'I.N.A.I.L. competente, entro e non oltre due giorni, decorrenti da quello in cui ne ha avuto conoscenza. Tale denuncia dovrà essere corredata da certificazione medica e copia dell'intera documentazione dovrà essere inviata per conoscenza alla Scuola.

Articolo 7

La presente convenzione disciplina lo svolgimento del tirocinio solo nelle sezioni civili e nei limiti espressamente previsti dalle circolari del CSM.

Articolo 8

La presente convenzione ha la durata di un anno ed alla scadenza l'eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti.

Palermo 29 OTT. 2013


Il Presidente della Corte di Appello

(Dott. Vincenzo Oliveri)



Il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo

(Prof. Roberto Lagalla)



Il Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "G. Scaduto"

(Prof.ssa Rosalba Alessi)

